

1/2/18 - Visual radio, evoluzione o  
completamento dell'offerta  
radiofonica in fm?

terrestre digitale? Le strade sono sostanzialmente due.

La prima (qualora si voglia veicolare il solo contenuto audio o il contenuto audio assieme al logo con il nome dell'emittente) è quella di essere autorizzati all'attività di fornitori di servizi di media radiofonici (come previsto dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS e s.m.i.). In tal caso, la citata autorizzazione (ai sensi dell'art 3, comma 12 della delibera n. 353/11/CONS dell'Agcom) costituisce titolo per effettuare la trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri (piattaforma Dvb-t) del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica.

Viceversa, qualora si intenda trasmettere un contenuto video associato al contenuto audio (appunto, la cosiddetta "visual radio"), sarà necessario conseguire una autorizzazione per Fsma (Fornitore di servizi di media audiovisivi).

Tale autorizzazione, che viene rilasciata dalla Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico, può essere richiesta ex novo allo stesso Ministero; in alternativa è possibile rilevare una autorizzazione (con relativa numerazione Lcn) da soggetti già autorizzati per il bacino (provinciale, pluriprovinciale o regionale) di interesse.

Tale seconda soluzione è preferibile nel caso in cui si intenda avviare da subito la diffusione del proprio programma in modalità visual radio, in quanto consente di azzerare i tempi di istruttoria che la Dgscerp del MiSe richiede per l'evasione della domanda e consente, inoltre, di superare l'eventuale ostacolo della non disponibilità di numerazioni Lcn per il bacino richiesto.

Una volta in possesso della citata autorizzazione per Fsma, occorrerà stipulare un contratto di trasporto con un operatore di rete televisiva digitale terrestre in ambito locale per il bacino autorizzato.